



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 705 SEDUTA DEL 11/07/2025

OGGETTO: Adozione disegno di legge “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro” e revoca atto n. 698 del 09/07/2025.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Assente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 31 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il disegno di legge avente ad oggetto: "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro" adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 698 del 09/07/2025;

Verificato che il testo del citato disegno di legge adottato presenta alcune imprecisioni di collazionamento che è necessario dover correggere;

Ritenuto opportuno, per chiarezza e precisione, riapprovare integralmente il testo del disegno di legge con le correzioni apportate;

Dato atto che le imprecisioni verificate non modificano i contenuti ed i principi delineati dalla proposta normativa;

Tenuto conto che, pertanto, resta invariato il parere del Comitato legislativo di cui alla nota prot. n. 133932 del 08/07/2025;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere alla revoca del disegno di legge adottato con D.G.R. n. 698/2025 ed all'approvazione del disegno di legge, così come integrato, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di revocare il disegno di legge adottato con D.G.R. n. 698 del 09/07/2025;
- 2) adottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro", e la relazione accompagnatoria, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
- 3) di indicare l'Assessore Thomas De Luca di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 4) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

Oggetto: Adozione disegno di legge “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro” e revoca atto n. 698 del 09/07/2025.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge con carattere d'urgenza attua le disposizioni contenute all'interno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.

L'articolo 20 comma 4, infatti, stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi sia compito delle regioni individuare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). Tale termine è stato ampiamente superato, a seguito del decreto ministeriale 21 giugno 2024.

La Regione Umbria intende attuare tale disposizione conciliando la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle aree agricole e forestali, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del proprio patrimonio culturale inteso come complesso dei beni che costituiscono l'identità umbra riaffermando al tempo stesso la centralità dell'interesse pubblico prevalente nel contrasto alla crisi climatica.

Lo Statuto regionale, nella sua ultima revisione avvenuta nella XI legislatura, riconosce il diritto inviolabile di tutti gli individui a vivere in un ambiente salubre promuovendone la conservazione e garantendo il perseguimento di queste finalità nello svolgimento delle proprie azioni. Riconosce inoltre l'ambiente, il paesaggio e la biodiversità quali beni essenziali della collettività e la centralità dello sviluppo equilibrato e sostenibile, tutelando le risorse naturali, a garanzia delle generazioni future. Nella Carta statutaria viene inoltre riconosciuto il grave rischio contemporaneo e le conseguenze locali e globali dei cambiamenti climatici, promuovendo politiche volte a sostenere la transizione ecologica e la progressiva riduzione delle cause antropiche degli stessi.

Nel nuovo quadro di riferimento statutario le politiche energetiche assumono quindi un ruolo centrale nella definizione dei molteplici obiettivi di rigenerazione delle matrici ambientali, di conservazione delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di mitigazione dei cambiamenti climatici in attuazione delle politiche europee, in primo luogo il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e della Net Zero Emission al 2050.

Senza il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione della crisi climatica, con il nostro seppur esiguo contributo regionale al complesso delle emissioni mondiali di gas climalteranti, si rischia di tutelare un paesaggio che non esisterà più. Un dovere che costituisce, però, una concreta testimonianza verso l'assunzione globale di responsabilità che chiediamo al resto del mondo anche per salvare le vedute delle nostre colline, dei nostri laghi e dei crinali delle nostre montagne.

L'aumento della temperatura e il cambiamento osservato nel regime idrico-pluviometrico trasformeranno ineluttabilmente l'Umbria, in qualsiasi scenario ipotizzato. La nostra natura di area interna, per il 60% montuosa o in alta collina, ci vede particolarmente esposti in un hotspot climatico come il Mediterraneo. Se prendiamo a riferimento l'analisi “Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia” svolta da CMCC foundation e ISPRA ad ogni aumento della temperatura media di 1°C è prevedibile che gli ecosistemi terrestri migrino di 150 km in latitudine verso nord e di 150 m in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

altitudine. A questo dobbiamo aggiungere una perdita stimata di specie vegetali nelle zone montane mediterranee nell'ordine del 62% entro il 2080. Eppure possiamo fare molto per evitare la catastrofe.

Se consideriamo quasi certo nel XXI secolo un aumento di 1-4 C° delle temperature medie, ci rendiamo conto come in questa forbice ci sia in gioco tutta la sopravvivenza della nostra identità culturale oltre che la stessa sopravvivenza delle nostre comunità. Il paesaggio umbro, con un mutamento di 150-600 km di latitudine e 150-600 m di altitudine, potrebbe mutare i suoi tratti trasladando Perugia sulla latitudine di Roma oppure su quella di Tunisi.

Non c'è programmazione verso il futuro senza tenere conto di un rischio climatico che dobbiamo scongiurare con ogni mezzo, tutelando gli areali dei nostri prodotti tipici, come il tartufo o il Sagrantino che sarebbero cancellati o nella migliore delle ipotesi migrati in alta collina.

Eppure non possiamo immaginare di risolvere il problema utilizzando lo stesso paradigma che lo ha creato. Dobbiamo cogliere l'occasione della rigenerazione delle aree antropizzate e compromesse preservando l'integrità delle aree naturali non occupate. Ad oggi, senza il presente intervento legislativo lo stato delle cose va nella direzione esattamente opposta. Se consideriamo escluso dalla realizzazione di impianti FER solo il perimetro dei beni ex articolo 10 e 136 lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come indicato dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 solo lo 0,5% del territorio regionale è considerato non idoneo, A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n°466/2025, depositata il 27 gennaio 2025, anche il regolamento regionale n°7/2011 che prevedeva una restrizione della disponibilità di superficie nelle aree agricole è stato definitivamente superato.

Se dal paesaggio umbro è importante partire nell'analisi, è fondamentale avere consapevolezza del ruolo che esso svolge non solo come patrimonio culturale identitario ma anche nell'economia. In base ai dati diffusi dalla Camera di Commercio dell'Umbria nel 2024 il turismo rappresenta l'11,2% del PIL regionale. Secondo il rapporto "Economia della Bellezza - 2021" realizzato da Banca Ifis) la fruizione del patrimonio italiano di arte, cultura e natura determina ogni anno il 6% del PIL, tra questi il turismo culturale e naturalistico che nel 2023 hanno avuto un aumento di 19 miliardi di euro. Un patrimonio italiano ed umbro però estremamente vulnerabile, oggi messo in discussione da due grandi elementi di criticità: la crisi climatica, come precedentemente esposto e l'assenza di pianificazione.

La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate", all'articolo 4 individua nel Programma Strategico Territoriale (PST) e nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) gli strumenti generali di scala regionale, di dimensione strategica, programmatica, regolativa e parzialmente conformativa, ai fini della programmazione territoriale e di pianificazione paesaggistica come da precisa indicazione statutaria. Nessuno di questi due strumenti ha ancora visto la conclusione del loro percorso di approvazione.

Ad oggi, quindi, la tutela paesaggistica è garantita solo esclusivamente attraverso strumenti di rango inferiore quali i Piani di Coordinamento Territoriali Provinciali (PTCP) e dai PRG comunali. In attesa dell'approvazione del PPR, la presente legge risulta essere uno strumento urgente, anche se non risolutivo, di tutela dei beni culturali e paesaggistici dell'Umbria attraverso la definizione delle fasce di rispetto previste all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).

Un'ampia tutela che permette comunque di garantire la realizzazione di impianti e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi, introducendo il concetto della prevalenza del principio di idoneità per quelle aree già impegnate visivamente e compromesse da insediamenti produttivi. Un'area idonea

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'interno di una non idonea, escluse quelle definite già così per legge, vede così prevalere l'idoneità alla realizzazione di impianti FER.

La nostra regione è sprovvista di pianificazione anche sul fronte energetico. Dopo il Piano Energetico Regionale approvato nel 2004 la Giunta ha sviluppato la Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013 approvata nel 2011, la Strategia energetico ambientale 2014-2020 (SEAR) approvata con D.A.L. n. 205 del 7 novembre 2017, poi con DGR n. 275 del 22/03/2023 la giunta ha adottato il documento preliminare del nuovo Piano Energetico Ambientale della Regione Umbria - PaUEr. Nessuna di queste procedure è mai giunta a termine. Assente, inoltre, anche una legge regionale quadro in materia di politiche energetiche.

La presente legge ha lo scopo di dare risposte urgenti agli obblighi di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di implementare entro il 2030, 1.756 Mwp installati di FER e come tale ha il carattere di una normazione d'urgenza. Urgenza giustificata dallo stato attuale, che vede l'obiettivo intermedio previsto al 2024 era di 279 Kwp, la potenza installata raggiunta è stata di 234 Kwp ovvero il 13,3% del target. Un ritardo importante, quantificabile, secondo l'ultimo rapporto "Scacco Matto alle rinnovabili - 2025" di Legambiente, in circa 20 anni, rallentamento che mette a serio rischio il raggiungimento dell'obiettivo al 2030.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9155/2025, ha annullato i commi 2 e 3 dell'articolo 7 del DM, relativi ai criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee, adducendo l'eccessiva discrezionalità lasciata alle Regioni per l'individuazione e la mancanza di criteri chiari e oggettivi, specialmente in relazione alle fasce di rispetto e al legame con la tutela ambientale e paesaggistica. Tale sentenza, che impone al Ministero dell'Ambiente di riscrivere il decreto indicando criteri più precisi, conferma tuttavia pienamente l'impianto del d.lgs. 199/2021 e la legittimità delle competenze riservate alle Regioni. Pertanto, pur tenendo debitamente conto della Sentenza del TAR Lazio, la Regione Umbria intende attuare tale disposizione conciliando la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle aree agricole e forestali, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del proprio patrimonio culturale inteso come complesso dei beni che costituiscono l'identità umbra riaffermando al tempo stesso la centralità dell'interesse pubblico prevalente nel contrasto alla crisi climatica.

Che cosa sono le aree idonee? Area idonea non vuol dire "senza autorizzazione", area idonea vuol dire in primo luogo richiesta autorizzativa semplificata, i cui tempi sono ridotti di un terzo e per cui il parere paesaggistico espresso dall'autorità competente in materia è di natura non vincolante. La presente legge cerca di definire le aree idonee regionali puntando a costituire una risposta ai fabbisogni energetici regionali nelle diverse tipologie (domestico, terziario, agricoltura, industria, servizi pubblici, ecc...), sia in termini quantitativi che qualitativi.

Proprio l'elettrificazione dei consumi energetici, per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici privati e pubblici, per la mobilità e i trasporti nonché come sopraesposto per i processi produttivi costituisce la più efficace azione di riduzione delle emissioni di particolato in atmosfera e di miglioramento della qualità dell'aria delle nostre aree urbane e non solo.

L'inquinamento atmosferico costituisce il primo fattore ambientale di impatto sulla salute umana. Secondo lo studio realizzato dalla European Environment Agency, con riferimento al 2022, e chiamato "Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease status 2024". Il nostro paese è quello con il maggior numero di morti attribuite alla presenza nell'aria di particolato Pm 2.5, 48.600 morti attribuibili con 425.200 anni di vita persi.

Nel 2023 secondo i dati diffusi da Terna nel documento "Statistiche regionali 2023", la domanda di energia in Umbria è stata di 5.231,4 Gwh. Il 41,7% di questa energia è stata soddisfatta da impianti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FER umbri (26,3% idroelettrico, 12,1% fotovoltaico, 3% agroenergie). Il 44,4% dell'energia è stata importata da altre regioni attraverso la rete. Tra quella importata e quella prodotta nel territorio regionale il 27,1% è costituito da fonti fossili. La produzione da energia eolica è stata soltanto dell'0,2%. Questo quadro di riferimento ci restituisce uno scenario in cui l'intero comparto energetico umbro continua a sostenersi sugli impianti idroelettrici che hanno superato o stanno per superare il secolo di vita.

Una valutazione che più approfonditamente e nel dettaglio sarà presa in considerazione nella prossima predisposizione del nuovo piano energetico ma che allo stesso tempo ha guidato la definizione delle aree idonee regionali.

È assolutamente necessario ragionare in un paradigma di mix energetico delle varie fonti di energia rinnovabile (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, ecc...) che sia sufficiente a garantire la sicurezza energetica nella non programmabilità delle varie fonti. In maniera speculare è necessario ragionare su un mix di diverse tecnologie di accumulo, conducendo al massimo la loro efficienza in base alle diverse tipologie di utilizzo (batterie, idrogeno verde, idroelettrico da pompaggio, ecc...).

Il divario oggi da colmare di 3.059,33 Gwh, costituito dalla somma tra la produzione interna da fonti fossili e quella importata, deve tener conto anche dell'aumento della domanda costituito dalla progressiva elettrificazione dei consumi che potremmo quantificare in un aumento del 40-60% dell'attuale fabbisogno al 2050, raggiungendo quindi 5.151,73 Gwh di potenza da installare. Adottando un indice di conversione teorica basato esclusivamente sul fotovoltaico di 1,5 Gwh/anno per ogni ettaro, sarebbero necessari 3.434,48 ettari per garantire l'autonomia energetica regionale.

Grazie alle elaborazioni della Sezione competente in materia di Cartografia, è stato desunto il dato di 7.465 ettari come quantificazione della superficie totale dell'ingombro a terra di tutti i fabbricati (quindi residenziali e non residenziali) censiti nel Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate, aggiornato ad ottobre 2021. Anche se questo è assolutamente insufficiente risulta di interesse strategico quindi riuscire a utilizzare tutto lo spazio occupabile delle superfici degli edifici già esistenti massimizzando l'installazione di impianti FER su ogni tetto disponibile, integrandoli con le forme e i materiali della tradizione, senza però pregiudicare il diritto all'autoproduzione energetica. Ecco perché nella legge viene ribadito e vengono riconosciute tutte le superfici degli edifici nonché le aree pertinenti come aree idonee.

È evidente al contempo, che non è possibile raggiungere, gli obiettivi di transizione esclusivamente con le coperture e che è fondamentale garantire la definizione di una congrua disponibilità di aree idonee in grado di evitare ogni possibile aberrazione speculativa del mercato, che sarebbe del tutto controproducente per gli obiettivi in premessa compresi quelli di tutela del paesaggio.

Per questo la presente legge amplia le aree idonee così definite dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, inserendo ulteriori superfici come ad esempio i parcheggi pubblici e privati, le superfici dei bacini e invasi artificiali per il fotovoltaico flottante, le aviosuperfici, i distributori di benzina compresa un'area buffer di 100 metri, le proprietà e gli immobili funzionali ai consorzi di bonifica e ai gestori dei servizi idrici.

A tal proposito è necessario dare assoluta rilevanza al tema dell'agrivoltaico, delle opportunità di sviluppo che questo può costituire per il settore agricolo umbro senza però incorrere nel rischio di costituire un meccanismo di elusione del divieto di fotovoltaico a terra in area agricola. Proprio a tal fine viene previsto per gli impianti realizzati in deroga che questi siano vincolati a colture e attività zootecniche che beneficiano realmente delle ombreggiature, secondo la letteratura scientifica di riferimento, garantite dalla sopraelevazione dei pannelli. Non solo ma potendo costituire un traino per il benessere animale e l'agricoltura biologica e integrata nonché per la conservazione e la filiera delle varietà e razze autoctone di interesse agrario della nostra regione, seguendo le forme e le tipologie di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

impianto della tradizione. Linee guida che vengono demandate ad una successiva deliberazione della Giunta regionale.

In questo quadro sono le comunità energetiche ad interpretare la cellula base su cui costruire l'intero sistema energetico regionale. Un vero e proprio approccio "microgrid" che rappresenta un inequivocabile punto di forza non solo per l'autonomia, ma anche per la sicurezza energetica nazionale di fronte ad una crescente minaccia globale legata alla cybersicurezza e al rischio geopolitico di azioni di offesa legati ad informatici.

Anche alla luce degli eventi che hanno interessato la Penisola iberica ad aprile del 2025, con il black-out che ha paralizzato per oltre un giorno vasti territori, assume altresì un interesse strategico per la nostra regione promuovere e pianificare accanto ad ogni impianto FER l'installazione di impianti di accumulo di energia, proiettando quindi la nostra regione verso un sistema integrato di reti autonome tendenzialmente autosufficienti. La Giunta regionale vuole fare propria la volontà di rendere la nostra regione un'avanguardia europea nella risoluzione del problema della discontinuità delle FER, trasformando la criticità della sua natura di area interna in un punto di forza. Pianificare ed investire in un mix di accumulo parallelo al mix energetico, che non punti in una sola ed esclusiva direzione ma che adatti la tecnologia al diverso tipo di fabbisogno.

Ecco perché oltre alla previsione nazionale, la presente legge vuole garantire nei siti dove sono già presenti impianti la possibilità di espandere la superficie disponibile fino al 60% se implementato un sistema di accumulo di potenza almeno pari al 10% a valle dell'intervento.

La Regione sta investendo molto nella tecnologia dell'idrogeno come sistema di accumulo energetico finalizzata ai trasporti, nell'area della Conca ternana, attraverso le risorse dell'Accordo di programma per la qualità dell'aria con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sta sostenendo la progettualità dell'Hydrogen Valley localizzata nel comune di Narni.

Altre sono le tecnologie che assumono un interesse strategico: tra queste la più roduta, essendo utilizzata da oltre un secolo anche in Umbria è sicuramente quella delle centrali idroelettriche di accumulo. L'alimentazione di bacini idrici di accumulo grazie al surplus energetico da FER può rappresentare un'occasione di recupero di invasi e bacini abbandonati utili anche a scopo irriguo e per la ricostituzione di corpi idrici superficiali e sotterranei. Non solo ma possono costituire un effetto moltiplicatore della superficie disponibile attraverso il fotovoltaico galleggiante, aumentando così l'efficienza riducendo l'evaporazione dell'acqua.

A questo si aggiungono le batterie ad oggi disponibili sul mercato per l'uso domestico e dei servizi, tecnologia ad oggi basata su materie prime critiche come il litio ma che sta subendo una veloce evoluzione verso tecnologie meno impattanti sotto il profilo economico e ambientale come le batterie a ioni di sodio. In questo quadro di riferimento è importante citare anche l'attività di ricerca svolta dall'Università di Perugia in merito alle applicazioni dei cosiddetti metalli reattivi.

Il disegno di legge non ha l'intenzione di essere esclusivamente un mero atto regolatorio, ma vuole nei fatti diventare parte integrante di una strategia complessiva in coordinamento con gli atti di pianificazione e le altre leggi, come la legge regionale 6 maggio 2024, n. 6 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile" e la legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il tessuto sociale ed economico della nostra regione ha dimostrato una vulnerabilità strutturale rispetto all'andamento e alla pressione dei costi energetici non solo nelle fasi di picco legate alle grandi crisi geopolitiche che caratterizzano il decennio in corso ma anche nella competitività nel mercato internazionale. Proprio a seguito del conflitto russo-ucraino, l'Unione Europea ha dato il via al piano REPowerEU, per la progressiva riduzione della dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento da combustibili fossili di gas, petrolio e carbone.

Non solo. Il prezzo dell'energia elettrica impatta direttamente e indirettamente sulla tenuta sociale e sul caro vita delle famiglie, costituendo quello che è un vero e proprio fattore di esclusione sociale sotto la forma di povertà energetica.

Prendendo a riferimento i dati di Energy-charts.info riferiti al 2024, il prezzo medio dell'elettricità sul mercato spot (day-ahead) nel Centro Italia è stato tra i più alti d'Europa, secondo solo alla Sicilia, con 109,44 €/Mwh. Il prezzo medio di Portogallo e Spagna è stato di 63 €/Mwh. La zonizzazione del prezzo dell'energia dal 2025 renderà ancor più marcate queste differenze territoriali trasformando le FER in un vero e proprio fattore localizzatore.

Una vulnerabilità che risulta essere ancora più marcata nel caso delle imprese energivore come quelle siderurgiche, chimiche e cementiere che rappresentano oggi il 30% del fabbisogno di energia elettrica della nostra regione e che proprio per la loro natura di settori cosiddetti hard to abate, necessitano di un'ulteriore transizione verso un'ulteriore domanda di energia finalizzata alla elettrificazione o alla produzione di vettori energetici come l'idrogeno.

La transizione energetica dall'approvvigionamento da fonti fossili a fonti di energia rinnovabile (FER) è l'unico percorso congruo con le tempistiche che abbiamo di fronte per evitare gli scenari peggiori della crisi climatica. Un percorso credibile, economicamente e ambientalmente sostenibile, socialmente giusto e democratico.

La Regione Umbria riconosce l'installazione di impianti FER come un fattore strategico di risoluzione di molteplici criticità strutturali della nostra regione. Proprio su questo paradigma si basa la nostra scelta di campo come regione: prediligere medi e piccoli impianti FER diffusi sul territorio e prossimi alla domanda, costruendo un sistema di piccole reti, minigrig interconnesse bilanciate tra loro, dotate di sistemi di accumulo in grado di gestire in loco il surplus energetico e compensare la discontinuità di produzione delle fonti rinnovabili.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli come di seguito descritti.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del disegno di legge che, nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione e degli articoli 11, 11 ter e 11 septies dello Statuto regionale, dà attuazione a quanto disposto all'art. 20 comma 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e disciplina, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in maniera differenziata in base alla fonte energetica e alla tipologia di impianto. Il comma 3 precisano che il disegno di legge si applica a tutto il territorio regionale, comprese le aree e le superfici sulle quali insistono richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale. Il comma 4 stabilisce che a tutti gli impianti FER aventi potenza inferiore a 19 kW, a prescindere dalla loro

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dimensione, ad esclusione di quelli situati all'interno di aree oggetto di tutela, si applica il regime di attività edilizia libera. Il comma 5 ribadisce invece che restano ferme le procedure amministrative già individuate dal d.lgs. n. 190/2024 e, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere generale e sono prive di effetti finanziari.

L'articolo 2 descrive le finalità del disegno di legge che consistono nel raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette e dell'autonomia energetica regionale entro il 2050, realizzando quindi una transizione energetica basata su principi di sostenibilità ambientale ed economica, di giustizia sociale e climatica realizzando la progressiva indipendenza dall'approvvigionamento energetico da fonti fossili e la sostituzione con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con il comma 3 la Regione riconosce il diritto all'autoproduzione di energia per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari di autoconsumo al fine di contrastare la povertà energetica. Il comma 4 definisce le priorità nel raggiungimento degli obiettivi, a partire da quelli intermedi, fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC). I commi 5 e 6 precisano che gli obiettivi del disegno di legge sono raggiunti anche per il tramite del Piano Energetico Regionale di cui all'art. 16 della l.r. 3/1999 nell'ambito del quale sarà definita la ripartizione territoriale degli obiettivi stabiliti per la Regione Umbria dal DM 21 giugno 2024 e le relative modalità attuative. Il comma 7 dispone che la Regione e suoi enti strumentali, nell'ambito dei bandi pubblici in tema di efficientamento energetico rivolti alle amministrazioni comunali, individuano criteri di premialità in termini di criteri di valutazione e di assegnazione dei relativi punteggi, in favore dei comuni che raggiungono gli obiettivi di produzione energetica che verranno individuati negli atti di programmazione. Infine, il comma 8 stabilisce il principio per cui lo sviluppo integrato di sistemi di accumulo giornalieri e stagionali rappresenta per la Regione un fattore strategico, in grado di soddisfare le diverse tipologie di domanda, al fine di compensare la discontinuità di produzione delle FER. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno il carattere di norme generali e di principio e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 comma 1 elenca in dettaglio le aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Al comma 2 si prevede che la Giunta regionale attraverso un apposito disegno di legge di modifica può definire un elenco di ulteriori aree idonee, che saranno individuate sulla base della progressiva definizione delle norme statali di riferimento, degli di pianificazione e programmazione regionale oppure sulla base di proposte dei comuni per superfici finalizzate al soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo. Il comma 3 riprende la disposizione statale dell'articolo 1 comma 2 del D.M. 21 giugno 2024, i termini dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee sono ridotti di un terzo e dispone che, laddove previsti, i pareri espressi dall'Autorità competente in materia paesaggistica hanno natura non vincolante. Infine, il comma 5 stabilisce che ai fini della redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, la Giunta regionale fa riferimento alle aree idonee di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 4 individua le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 stabilisce il principio per cui nelle aree non idonee sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione, mentre il comma 2 precisa che la non idoneità si applica anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge. Nel comma 3 si stabilisce che sono considerate non idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004. Nei commi successivi sono elencate nel dettaglio le ulteriori aree non idonee, le fasce di rispetto in corrispondenza di particolari tipologie di impianti. Nei commi successivi sono elencate nel dettaglio le ulteriori aree non idonee nonché le fasce di rispetto in corrispondenza della specifica fonte degli impianti. Il comma 10 prevede che la Giunta regionale possa individuare, con il medesimo disegno di legge di cui all'articolo 3, comma 2, un elenco di ulteriori aree non idonee o vietate alla realizzazione di impianti FER su propria iniziativa o su proposta dei comuni o delle province, deliberata dai rispettivi organi consiliari. Infine, il comma 11 dispone che la fascia di rispetto può essere estesa fino a 7.000 metri in caso di adeguata istruttoria che giustifichi l'esigenza dell'estensione rispetto al contesto territoriale e paesaggistico. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 5 disciplina il principio di prevalenza di idoneità disponendo che nei casi in cui un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'articolo 3, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'articolo 4, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER. Il comma 2 precisa che tale principio non si applica agli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue. Il comma 3 stabilisce che gli impianti installati all'interno dei beni e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 10 e 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, questi dovranno essere disposti in maniera ordinata e regolare ed avere una colorazione simile al manto di copertura esistente. Il comma 4 prevede inoltre che l'individuazione delle ulteriori aree non idonee di cui all'articolo 4 comma 2 non si applica ad impianti finalizzati all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica, agli impianti agrivoltaici destinati ad attività agricole e zootecniche. Per quest'ultima tipologia di impianti, il comma 5 dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione approva specifiche linee guida, stabilendo tuttavia che tali impianti agrivoltaici (comma 6) devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio regionale, le quali devono corredare alla richiesta di autorizzazione il piano aziendale colturale o zootecnico una garanzia vincolata all'eventuale cessazione d'esercizio dell'azienda agricola. Il comma 7 dispone che nel caso che il progetto di impianto sia presentato da un ente esponenziale di dominio collettivo per i propri bisogni di autoconsumo, non si applicano i divieti di cui all'articolo 4 comma 2. Infine, il comma 8 stabilisce che i comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge individuano delle aree o superfici idonee da riservare agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, al fine di garantire la soddisfazione dei loro fabbisogni di autoconsumo, anche sotto forma di CER. Per l'uso di tali aree può essere richiesto all'utente, da parte del comune competente, un contributo per i costi di gestione, protezione e corretta manutenzione dell'area. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 6 stabilisce la priorità, nell'ambito della pianificazione energetica regionale, dell'implementazione di sistemi di accumulo, tramite aumento della superficie occupabile, collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui all'articolo 3 o negli areali in cui prevalga l'idoneità ai sensi dell'articolo 5, quali: batterie di accumulo, impianti di produzione di idrogeno verde o invasi e bacini idrici integrati con centrali elettriche da pompaggio. Il comma 2 stabilisce che gli interventi nelle aree idonee contigui ad un'area ordinaria possono usufruire della superficie di quest'ultima fino ad un 20 per cento in più rispetto alla superficie dell'impianto da progetto qualora sia previsto un accumulo di potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva e che l'incremento complessivo di superficie non è applicabile alle aree non idonee di cui all'articolo 4. Il comma 3 prevede che nel caso di siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, la variazione di superficie occupabile è incrementata di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo e che tale aumento di superficie non è cumulabile. Infine, l'articolo 4 dispone che gli invasi, i bacini e le dighe

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rientranti tra le aree idonee di cui all'articolo 3, risultano altresì idonei alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, destinati all'accumulo, integrati all'alimentazione di sistemi idrici per l'uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici superficiali o sotterranei in sofferenza. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 7 comprende disposizioni volte alla minimizzazione degli impatti e all'equa distribuzione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 dispone che la valutazione degli impatti ambientali, anche non soggetti alle procedure previste dal d.lgs. 152/2006, è pre-ordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi, informando il Comune interessato al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini. Il comma 2 prevede che il soggetto proponente è tenuto a dimostrare la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti tramite una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, ed attraverso la progettazione di adeguati interventi di riduzione e mitigazione, compresa la possibilità di installazione di sistemi di accumulo nel caso di impianti con potenza maggiore a 100 kW. I commi successivi descrivono la documentazione e gli elaborati tecnici che devono corredare il progetto di impianto, compresa (comma 8) la garanzia finanziaria a copertura dei costi che il proponente dell'impianto deve impegnarsi ad attivare per i futuri interventi di dismissione dell'impianto. Si precisa inoltre che nel caso di richieste autorizzative nelle aree non idonee in corso di autorizzazione e di valutazione ambientale di competenza sia regionale che statale, l'obbligo di garanzia può essere assolto con un impegno a stipularla prima dell'inizio lavori. Il comma 9 stabilisce che nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, l'estensione complessiva non può essere superiore al 3% della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune. Nel caso di impianti in aree non idonee (comma 10), la superficie occupabile da progetto ricompresa nello spazio rurale non può essere superiore al 5 per cento della superficie totale delle aree in disponibilità del soggetto proponente. Il comma 12 dispone che il soggetto proponente è tenuto a presentare il programma di compensazioni ambientali a suo carico riguardante interventi aggiuntivi da realizzare in favore dei comuni interessati dall'impianto. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, il valore del programma di compensazioni ambientali e territoriali deve essere non inferiore al 2 per cento dei proventi realizzati nel caso di di impianti localizzati in aree idonee e non inferiore al 3 per cento nel caso di impianti localizzati in aree non idonee. Tali obblighi devono essere assolti preferenzialmente attraverso la realizzazione di impianti FER, ceduti in proprietà al comune o ai comuni ove sussiste l'impianto, da destinare a servizi pubblici o CER di cui il comune è promotore o membro attivo. Le modalità di calcolo dei proventi e del valore dei programmi di compensazione sono definite dalla Giunta regionale attraverso propria deliberazione. Allo stesso modo, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo o criteri generali attuativi del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 disciplina gli oneri istruttori. In particolari i commi 1 e 2 dispongono che, in caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, i soggetti proponenti degli impianti sono tenuti al versamento alla Regione di oneri istruttori relativi al procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 nella misura dello 0,1% delle spese complessive di investimento, aumentato al 5% nel caso di progetti presentati in aree non idonee, da versare integralmente prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il comma 3 precisa che gli oneri non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a Comunità energetiche rinnovabili. Il comma 5 dispone infine che gli introiti derivanti dagli oneri istruttori sono interamente destinati al finanziamento alle attività di pianificazione energetica della Regione e per il perseguimento delle finalità della presente legge. In ogni caso, la quantificazione dell'entrata derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo risulta di difficile determinazione in via preventiva e sarà iscritta e contabilizzata nel

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bilancio per cassa, con la corrispondente spesa di pari importo a seguito del verificarsi di tale eventualità. La presente disposizione è pertanto neutrale sui saldi del bilancio regionale.

L'articolo 9 disciplina le attività di monitoraggio in capo alla Giunta regionale da disporre al 31 marzo di ogni anno, relativamente alla potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, verificando il raggiungimento degli obiettivi e la distribuzione territoriale degli impianti. Il comma 3 dispone inoltre che, in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi nazionali, la Giunta adotta misure correttive anche attraverso l'aggiornamento con legge delle aree idonee di cui all'articolo 3. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e sono prive di effetti finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria che, coerentemente con il contenuto dei precedenti articoli, attesta che dal disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tutti gli articoli del presente DDL non determinano effetti finanziari sul bilancio regionale.

Più in particolare, secondo quanto rappresentato e motivato nella Relazione illustrativa sopra riportata, tutte le disposizioni contenute agli articoli da 1 a 7 sono di natura ordinamentale e/o procedurale, prive di effetti finanziari a carico del bilancio regionale, e l'articolo 8 è neutrale sui saldi del bilancio regionale.

A tal fine è stata espressamente prevista all'articolo 10 la clausola di invarianza finanziaria.

Si propone quindi alla Giunta regionale di fare propria la proposta di adozione del presente disegno di legge, prevedendo per il suo esame la procedura d'urgenza.

Disegno di legge: “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”

**Art. 1
(Oggetto)**

1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione e degli articoli 11, 11 ter e 11 septies dello Statuto regionale, per mezzo della presente legge attua l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
2. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la presente legge disciplina in particolare, in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). Tutte le aree non ricomprese nelle precedenti classificazioni sono definite ordinarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera c) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.
3. La presente legge di governo del territorio si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale.
4. A tutti gli impianti FER aventi potenza inferiore a 19 kW, a prescindere dalla loro dimensione, compresi quelli fotovoltaici, i collettori solari ed i relativi accumuli a servizio di edifici esistenti, ad esclusione di quelli situati all'interno delle aree dei beni di cui agli articoli 10 e 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si applica il regime di attività edilizia libera.

5. Restano ferme le procedure amministrative di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione persegue la finalità del raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette e dell'autonomia energetica regionale entro il 2050.
2. La Regione realizza la transizione del sistema energetico regionale attraverso la progressiva sostituzione delle fonti fossili con fonti di energia rinnovabile, basando la propria azione sui principi di sostenibilità ambientale ed economica, di giustizia sociale e climatica.
3. La Regione riconosce il diritto all'autoproduzione di energia per il soddisfacimento dei fabbisogni familiari di autoconsumo al fine di contrastare la povertà energetica.
4. Nel raggiungimento degli obiettivi, a partire da quelli intermedi, fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) la Regione Umbria individua le seguenti priorità:
 - a. attuare le strategie delineate dall'Unione europea (UE) nel piano REPowerEU e dalla direttiva 2023/2413/UE del Parlamento Europeo, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, per l'affrancamento graduale dalla dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b. raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo per la riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas climalteranti al 2030, rispetto ai livelli precedenti al 1990, e l'impatto climatico zero al 2050;
 - c. conciliare la pianificazione energetica con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, delle risorse idriche, della qualità dell'aria, della biodiversità, del patrimonio culturale e delle aree agricole e forestali, in particolare all'identità umbra e al suo patrimonio agroalimentare;
 - d. favorire l'uso razionale del territorio e delle risorse energetiche attraverso l'applicazione del principio di prossimità tra la localizzazione degli impianti e il fabbisogno di energia tenendo conto dello sviluppo delle reti di distribuzione;
 - e. rispondere alle esigenze economiche e sociali delle comunità locali privilegiando la realizzazione di impianti destinati alle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui alla legge regionale 6 maggio 2024, n. 6 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.);
 - f. favorire la competitività dei settori economici, in primo luogo quelli energivori, riconoscendo la realizzazione di impianti quale fattore strategico di attrazione degli investimenti nel territorio regionale;
 - g. privilegiare la realizzazione di impianti destinati all'autoconsumo diretto o a distanza anche sotto la forma di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC);
 - h. garantire la possibilità di ricorrere a sistemi ad isola.
5. Le finalità del presente articolo sono realizzate, anche attraverso il Piano Energetico Regionale, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.).
6. Le province e i comuni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi complessivi stabiliti per la Regione Umbria. Il Piano Energetico Regionale di cui al comma 5 individua gli obiettivi, ripartiti territorialmente, e le modalità attuative.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

7. Nell'ambito dei bandi pubblici rivolti alle amministrazioni comunali, la Regione nonché i suoi enti e società strumentali individuano criteri di premialità per i comuni che raggiungono gli obiettivi di cui al comma 6.
8. La Regione ritiene di preminente interesse strategico lo sviluppo integrato di sistemi di accumulo, giornalieri e stagionali, nelle molteplici tecnologie disponibili in grado di soddisfare le diverse tipologie di domanda, al fine di compensare la discontinuità di produzione delle FER.

Art. 3**(Aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER))**

1. Sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
 - a. le superfici e le coperture degli edifici e delle strutture edilizie;
 - b. le aree a parcheggio laddove, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno, sia garantita la necessaria presenza di posti auto;
 - c. tutte le aree di pertinenza e quelle asservite all'immobile principale, ad esso funzionalmente collegate e utilizzate;
 - d. le aree utilizzate quali depositi di materiali e/o rifiuti realizzate in conformità agli strumenti urbanistico/edilizi;
 - e. le aree e le superfici, comprensive di una buffer zone di 500 metri anche qualora questa ricada nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), ricomprese in:
 - i. insediamenti produttivi e per servizi esistenti di cui all'articolo 96 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)) nonché definizioni precedenti o equiparate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);

- ii. insediamenti produttivi e per servizi dismessi così come specificate all'articolo 97 del regolamento regionale 2/2015 individuati nel Piano Regolatore Generale;
- f. i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, compresi quelli situati nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 30 per cento rispetto al primo intervento, definito nel titolo abilitativo originario laddove previsto;
- g. la superficie degli invasi e bacini artificiali destinati al fotovoltaico flottante;
- h. i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, individuate ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006;
- i. le discariche e i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
- j. le aree di cava dismesse di cui all'articolo 2 lettera o) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
- k. le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- l. i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi comprese le aviosuperfici, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- m. le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;
 - n. le aree adiacenti alla rete autostradale, al tracciato della A1, E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - o. le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - p. i beni del demanio a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, al Ministero dell'interno o al Ministero della Giustizia o individuati dall'Agenzia del demanio;
 - q. i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;
 - r. i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - s. gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri;
 - t. gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile quali rotatorie, aiuole, spartitraffico;
 - u. destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 e comunque per una superficie destinata ad impianti di potenza non superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici, opportunamente documentati, dei membri. Sono ricomprese anche le aree situate nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, nonché definizioni precedenti o equiparate;
 - v. destinate ad impianti ad isola, nonché ai relativi sistemi di accumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale;
 - w. le superfici e le aree interne alle strutture carcerarie.
2. Al fine di individuare ulteriori aree definite idonee alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dal comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un apposito disegno di legge di modifica, a seguito di:
- a. approvazione di leggi o atti di pianificazione e programmazione regionale;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b. proposta dei comuni, su delibera di consiglio comunale, per superfici finalizzate al soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, i termini dei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee sono ridotti di un terzo e, laddove previsto, l'Autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio comunque non vincolante.
4. Ai fini della redazione del Piano di individuazione delle zone di accelerazione di cui all'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 la Giunta regionale fa riferimento alle aree idonee di cui al presente articolo.

Art. 4
(Aree non idonee)

1. Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del presente articolo, sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
2. La non idoneità si applica anche agli impianti la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree e superfici ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
4. Sono altresì definite non idonee le superfici e le aree comprese:
 - a. nei siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;
 - b. nella Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c. nei corridoi e nelle pietre di guado della Rete Ecologica regionale;
 - d. nelle praterie sommitali a quota superiore ai 900 metri indicate nella carta Geobotanica dell'Umbria di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale);
 - e. nella "fascia pedemontana olivata Assisi-Spoleto" iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Prot. n. 6420 del 20 febbraio 2018;
 - f. nelle aree ad alta esposizione panoramica individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
 - g. nelle aree della viabilità panoramica principale e strade panoramiche individuate dai PTCP e dal PPR per una fascia di 150 metri per lato;
 - h. nella cartografia della viabilità storica, delle Ville e giardini, delle Abbazie e dei principali siti benedettini, dell'architettura religiosa e militare, così come individuate nelle carte n. 23, 24, 28 allegata alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale);
 - i. nelle fasce di pericolosità idraulica A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ad esclusione degli impianti idroelettrici;
 - j. nelle fasce di rischio idrogeologico R3 e R4 del PAI.
5. Per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici sono non idonee le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 500 metri.
6. Per gli impianti eolici sono non idonee le aree ricadenti all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 3 pari a 3.000 metri.
7. Per gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW o di produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue sono aree non idonee quelle ricadenti ad una distanza pari a 2.000 metri dai centri abitati e dalle attività ricettive e agrituristiche nonché

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'interno di una fascia di rispetto dal perimetro dei beni di cui al comma 1 pari a 7.000 metri.

8. Ai sensi dell'articolo 20 comma 1-bis del d.lgs 199/2021 sono definite come aree vietate all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ad esclusione di quelle definite all'articolo 3, quelle ricomprese nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5.
9. Le disposizioni di non idoneità del presente articolo sono da intendersi comprensive delle aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 42/2004.
10. La Giunta regionale con il medesimo disegno di legge di cui all'articolo 3, comma 2, può individuare un elenco di ulteriori aree non idonee o vietate alla realizzazione di impianti FER, rispetto a quelle già definite dai commi 2 e 3 su propria iniziativa o su proposta dei comuni o delle province, deliberata dai rispettivi organi consiliari. Tale proposta deve tener conto del pieno raggiungimento degli obiettivi, regionali e comunali, di installazione di impianti FER.
11. La fascia di rispetto può essere estesa fino a 7.000 metri in caso di adeguata istruttoria che giustifichi l'esigenza della stessa rispetto al contesto territoriale e paesaggistico.

Art. 5
(Prevalenza del principio di idoneità)

1. Qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'articolo 3, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'articolo 4, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER.
2. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e per la produzione di biometano alimentati da materiali in ingresso superiori a 50.000 tonnellate annue.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Per quanto riguarda le aree idonee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 3 situate all'interno dei beni e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 10 e 136 del d.lgs. 42/2004 gli impianti dovranno essere disposti in maniera ordinata e regolare ed avere una colorazione simile al manto di copertura esistente.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti:
 - a. finalizzati all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica;
 - b. agli impianti agrivoltaici destinati ad attività agricole e zootecniche:
 - i. per cui sia scientificamente documentata l'invarianza o l'aumento di resa;
 - ii. che contribuiscano alla conservazione della biodiversità, alla conservazione delle razze e varietà autoctone di interesse agrario e alla promozione dell'identità umbra;
 - iii. che rispettino i criteri dell'agricoltura biologica e integrata nonché del benessere animale;
 - iv. integrati nel paesaggio, nelle forme e nelle tecniche d'impianto della tradizione.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione approva le linee guida per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 4 lettera b).
6. Gli impianti agrivoltaici di cui al comma 4 lettera b) devono essere funzionalmente collegati, in costanza di esercizio, ad aziende agricole che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Umbria e devono corredare la richiesta di autorizzazione con:
 - a. la presentazione del piano aziendale colturale o zootecnico;
 - b. di un impegno vincolante del soggetto che porterà avanti l'attività agricola e zootecnica;
 - c. la garanzia di cui al comma 8 dell'articolo 7, vincolata all'eventuale cessazione dell'azienda agricola.
7. Qualora a presentare il progetto sia l'ente esponenziale di dominio collettivo, la comunanza o università agraria, costituita da almeno dieci anni, per i propri bisogni di autoconsumo, sussistente nelle aree gravate da uso civico

oggetto dell'intervento non si applicano i divieti di cui all'articolo 4 comma 2.

8. I comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono individuare, attraverso la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), delle aree o superfici idonee da riservare agli utenti, domestici e non domestici, ubicati nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, al fine di garantire la soddisfazione dei loro fabbisogni di autoconsumo, anche sotto forma di CER. Per l'uso di tali aree il comune può richiedere all'utente esclusivamente un contributo per i costi di gestione, protezione e corretta manutenzione dell'area.

Art. 6 (Accumulo di energia)

1. La Regione ritiene prioritaria, nell'ambito della programmazione energetica regionale, l'implementazione di sistemi di accumulo aumentando la superficie occupabile, differenziati per necessità ed efficienza della tipologia di domanda, collegati agli impianti realizzati nelle aree idonee di cui all'articolo 3 nonché quelli delle deroghe previste dall'articolo 5, tra i quali:
 - a. batterie di accumulo (BESS);
 - b. impianti di produzione di idrogeno verde;
 - c. sistemi di accumulo gravitazionale;
 - d. invasi e bacini idrici integrati con centrali idroelettriche da pompaggio.
2. Gli interventi nelle aree idonee, di cui all'articolo 3 comma 2 contigui ad un'area ordinaria possono usufruire della superficie di quest'ultima fino ad un 20 per cento in più rispetto alla superficie dell'impianto da progetto qualora sia previsto un accumulo di potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva prevista dall'intervento. L'area ordinaria così occupata è da considerarsi area idonea. L'aumento di superficie non è applicabile alle aree non idonee di cui all'articolo 4.
3. Per i siti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) la variazione di superficie occupabile è incrementata di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo di cui al comma 1 del presente articolo, per una

potenza pari almeno al 10 per cento di quella complessiva a valle dell'intervento di modifica dell'impianto FER. L'aumento di superficie non è cumulabile con quello previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Gli invasi e i bacini artificiali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) sono definiti aree idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, destinati all'accumulo, integrati all'alimentazione di sistemi idrici per l'uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici superficiali o sotterranei in sofferenza.

Art. 7
(Minimizzazione degli impatti ed equa ripartizione territoriale)

1. La valutazione degli impatti ambientali di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche non soggetti alle procedure di cui alla alla Parte Seconda Titolo III della Parte II del d.lgs. 152/2006, è pre-ordinata alla localizzazione e alla progettazione degli interventi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali, prima dell'avvio delle procedure abilitative o autorizzative di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024, il soggetto proponente informa il Comune interessato.
2. Il soggetto proponente è tenuto a dimostrare con apposita relazione la minimizzazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi. La stessa è corredata di una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio. L'amministrazione precedente valuta, nell'ambito della conferenza dei servizi, attraverso gli elementi contenuti nel progetto e nella relazione, ogni sviluppo delle diverse alternative, financo l'opzione zero, prescrivendo, laddove possibile, gli interventi di riduzione e mitigazione, degli impatti commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impianto di produzione di energia e delle opere connesse. Le eventuali modifiche successive alla presentazione non costituiscono varianti e non determinano la necessità di ripresentare la domanda a seguito dell'accoglimento della soluzione alternativa proposta o concordata.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. I progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono altresì essere corredati dalla documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle aree su cui è prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di impianti di generazione elettrica o di produzione di biometano, derivanti da processi di fermentazione anaerobica da biomasse, deve essere inoltre attestato l'approvvigionamento, proprio o con contratti sottoscritti con altri soggetti, delle quantità di materiali dell'alimentazione in ingresso dell'impianto nonché l'effettiva disponibilità dei terreni a cui è destinato lo spandimento del digestato e del compost, tenendo conto dei limiti quantitativi di carico di azoto per superficie.
4. In caso di impianti FER con potenza installata maggiore a 100 kW il soggetto proponente è altresì tenuto a dimostrare preliminarmente la fattibilità tecnica della connessione, nonché la disponibilità effettiva delle aree su cui essa dovrebbe svilupparsi, ricorrendo eventualmente anche all'installazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di mitigare gli impatti sulla rete elettrica.
5. Gli elaborati tecnici descrittivi degli interventi, a firma di tecnici abilitati, devono avere un livello di progettazione definitiva. In particolare, sulla base di adeguati rilievi e misurazioni devono essere rappresentati:
 - a. le modifiche morfologiche, attraverso planimetrie e sezioni che evidenzino gli scavi e i riporti rispetto allo stato attuale;
 - b. la distanza dai beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004, dai centri abitati e di singole abitazioni residenziali, delle attività agrituristiche, da strade/percorsi/viabilità, di libero accesso, da proprietà di terzi;
 - c. l'intervisibilità dell'impianto in progetto con gli elementi di cui alla lettera b) e le relative soluzioni progettuali di riduzione e mitigazione dell'impatto visuale, in particolar modo l'effetto cumulo con altri impianti pre-esistenti e verificando da apposito elenco comunale, da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornato costantemente, l'eventuale presenza di altri in fase di autorizzazione;
 - d. la producibilità specifica attesa dall'impianto corredata dai relativi dati e metodologie di stima nonché nel caso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di impianti eolici le caratteristiche anemometriche del sito e le risultanze delle misurazioni che attestano le ore equivalenti annue di funzionamento rilevate;

- e. le eventuali interferenze con la rete ecologica regionale e le relative soluzioni di non interruzione della connettività ecologica;
- f. le pertinenti valutazioni previsionali di emissioni acustiche, elettromagnetiche, atmosferiche ed odorigene, scarichi idrici;
- g. i criteri e le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;
- h. le misure di sicurezza previste nella fase di costruzione ed esercizio degli impianti in progetto e, nel caso di impianti eolici, il calcolo della distanza di gittata in caso di rottura di componenti dell'impianto;
- i. nel caso di impianti eolici, l'analisi dell'accessibilità dell'area, la sistemazione della viabilità per il trasporto dei componenti d'impianto al sito di installazione, nonché la progettazione delle opere civili e delle modifiche alla viabilità internamente al parco eolico, in coerenza con le sue dimensioni;
- j. gli interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e la stima analitica dei costi.

6. Nelle aree non idonee la richiesta autorizzativa deve essere corredata da apposita istruttoria che dimostri:

- a. la non diversa localizzazione dell'impianto che deve essere ratificata dal comune e dall'autorità procedente;
- b. il preminente e assoluto interesse pubblico del progetto non altrimenti realizzabile;
- c. la condizione di non rischio attraverso l'esecuzione di indagini idrauliche e geologiche specifiche;

Tra le precedenti motivazioni non è annoverabile l'esclusiva disponibilità delle aree da parte del proponente.

7. Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" per le misurazioni di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo la durata dei rilievi non può essere inferiore ad un anno. Per gli impianti eolici, tali misurazioni devono essere effettuate ad una distanza massima di 2.000 metri dal perimetro del sito e in un periodo antecedente non oltre due anni dalla data di presentazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del progetto. Il limite minimo di alta producibilità specifica, che deve essere garantito dai nuovi impianti, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.

8. Conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010 per gli impianti di potenza superiore a 4 MW il proponente deve corredare la richiesta autorizzativa con un impegno ad attivare una garanzia finanziaria a copertura dei costi per gli interventi di dismissione di cui al comma 5, lettera j) del presente articolo, al momento dell'avvio dei lavori. La garanzia è stipulata dal proponente con l'obbligo di rinnovo in caso di scadenza nel corso dell'esercizio, pena l'interruzione dell'attività, o comunque valida per una durata pari all'intero periodo di funzionamento previsto aumentata di un anno e per un importo non inferiore a 50,00 euro per ciascun kW di potenza installata. Nelle aree non idonee la garanzia finanziaria deve essere allegata al momento della presentazione dell'istanza autorizzativa, si applica anche agli impianti inferiori a 4 MW e l'importo è aumentato a 150 euro per ciascun kW. Per le richieste autorizzative nelle aree non idonee in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di garanzia può essere assolto con un impegno a stipularla prima dell'inizio lavori.
9. L'installazione di impianti solari fotovoltaici e agrivoltaici di grandezza superiore a 1,5 ettari, da collocare a terra in aree classificate agricole, non può essere comunque superiore all'occupazione massima del 3 per cento della superficie agricola dello spazio rurale di ciascun Comune. L'occupazione è calcolata rispetto alla sommatoria della superficie degli impianti esistenti o autorizzati.
10. Nel caso delle aree non idonee, di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, la superficie occupabile da progetto ricompresa nello spazio rurale non può essere superiore al 5 per cento della superficie totale delle aree in disponibilità del soggetto proponente. Per superficie totale sono da intendersi esclusivamente le aree confinanti non discontinue.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nel caso di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 5 comma 3 lettera b).
12. Il soggetto proponente è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), punto 2 e dell'articolo 9, comma 10, lettera d), del d.lgs. 190/2024 il programma di compensazioni ambientali e territoriali destinato ai comuni interessati dall'intervento. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024, il valore del programma di compensazioni ambientali e territoriali è non inferiore al 2 per cento dei proventi in caso in cui l'impianto sia localizzato nelle aree idonee di cui all'articolo 3 e non inferiore al 3 per cento dei proventi nel caso in cui lo stesso sia localizzato nelle aree non idonee di cui all'articolo 4. I proventi sono calcolati sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale attraverso propria deliberazione.
13. Gli obblighi di cui al comma 12 del presente articolo devono essere assolti preferenzialmente attraverso la realizzazione di impianti FER, ceduti in proprietà al comune o ai comuni ove sussiste l'impianto, da destinare a servizi pubblici o CER di cui il comune è promotore o membro attivo.
14. L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al presente articolo costituisce motivo di improcedibilità e di archiviazione della domanda.
15. La Giunta regionale può adottare atti di indirizzo o criteri generali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8
(Oneri istruttori)

1. Gli oneri a carico del soggetto proponente e a favore dell'amministrazione procedente, nel caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 250 kW, per le spese istruttorie relative al procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 sono stabiliti in misura pari allo 0,1 per cento delle spese complessive di investimento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. A causa dell'aggravamento degli impegni per l'istruttoria, a causa dell'altissima probabilità di diniego, nelle aree non idonee gli oneri di cui al comma uno sono aumentati al 5 per cento delle spese complessive di investimento.
3. Gli oneri di cui al comma 1 non sono dovuti nel caso di impianti dedicati a Comunità energetiche rinnovabili.
4. Il pagamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 è interamente versato prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione.
5. L'introito derivante dagli oneri istruttori, a favore della Regione, è interamente destinato al supporto tecnico verso le amministrazioni locali per le procedure autorizzative di cui al presente articolo e al finanziamento alle attività di pianificazione energetica della Regione Umbria nonché per il perseguimento delle finalità della presente legge.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale provvede al monitoraggio al 31 marzo di ogni anno della potenza di impianti a fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita, ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di installazione da fonti rinnovabili e della distribuzione territoriale degli impianti.
2. Con cadenza semestrale i distributori di energia elettrica forniscono i dati relativi alla disponibilità delle infrastrutture di rete nel territorio per permettere ai potenziali soggetti proponenti interessati di verificare la possibilità di realizzazione di impianti FER.
3. In caso di scostamento dagli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di impianti a fonti rinnovabili) la Giunta regionale adotta le adeguate misure correttive eventualmente anche aggiornando l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3.

**Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 11
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 11/07/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA,
COORDINAMENTO PNRR
- Gianluca Paggi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Thomas De Luca ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 11/07/2025

Assessore Thomas De Luca
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
